

ravvisata l'opportunità di un temperamento, attuato con decreto del 22 novembre a partire dal 1° gennaio 1922. Con tale decreto furono notevolmente abbassate le tariffe per le automobili private e furono concesse sensibili riduzioni per le automobili da piazza e più ancora per i *taxis* sino a 24 Hp. Notevole ancora in questa materia è la nuova tassa sugli spettacoli attuata dal 9 febbraio in ragione del 10 % sul prezzo dei singoli posti. Sui teatri vigeva già una tassa riscossa dai comuni, con aliquote nominali del 20 %, ma che in fatto veniva riscossa per abbonamento su cifre presuntive assai modeste. Con un primo decreto del 4 maggio 1920 era stato esteso ai teatri l'obbligo dell'uso dei biglietti bollati come pei cinematografi, con aliquote gradualmente sino al 40 %, ma le evidenti difficoltà di applicazione consigliarono la fissazione dell'aliquota al 10 %. La riscossione di questo tributo è stata affidata alla Società italiana degli autori, la quale aveva già una propria organizzazione per la percezione dei propri diritti. In fatto la nuova tassa è venuta a colpire gli spettatori, mentre la cessazione di quella precedente, sia pur modesta, è andata a beneficio delle imprese. Il nuovo metodo di riscossione, per il quale lo Stato concede alla Società un aggio del 4 $\frac{1}{2}$ %, non sembra aver dato luogo ad inconvenienti o ad abusi di sorta.

§ VIII. — *Le imposte sui consumi.*

Relativamente alle imposte sui consumi è da ricordare il decreto 3 settembre che elevò a L. 1000 l'Hi. l'imposta sulla fabbricazione sugli spiriti ed analogamente quella sulla birra e sull'acido acetico, e l'altro del 19 novembre che aumentò gli altri rami delle imposte di fabbricazione. L'imposta sul vino, attuata fra notevoli opposizioni e con varie facilitazioni e dilazioni, ha subito sensibili variazioni nell'ordinamento e nella misura. Ridotta già da L. 12 a L. 10 l'Hi., ne fu proposta l'elevazione a L. 30 col progetto relativo alla gestione dei cereali, e la Giunta generale del bilancio propose di elevarla a L. 50 includendovi il dazio comunale, ma un tale provvedimento avrebbe privato i comuni, specialmente i più grandi di un cospicuo provento. Fu pertanto approvata l'elevazione a L. 30 per il raccolto del 1921; la riscossione restò affidata allo Stato, con la devoluzione dell'intero provento, sopprimendosi cioè la partecipazione dei comuni in ragione di $\frac{1}{6}$. Ma vive proteste sorsero ben presto da parte degli interessati, basate specialmente sul fatto che la tassa veniva ad essere anche più gravosa per il sensibile ribasso verificatosi nei prezzi. Ecco di tale agitazione si ebbe, alla Camera in occasione della discussione sull'esercizio provvisorio, con l'approvazione di un ordine del giorno che invitava il governo a ripartire l'aumento dell'imposta in due anni anziché per uno solo, riducendo pertanto l'aliquota da L. 30 a L. 20.